

OR.S.A. FERROVIE
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base
SEGRETERIA GENERALE

02 MAG. 2011

Prot. N° 193

Schema di Testo su ORARIO di LAVORO

Il testo normativo deve intercettare tutte le possibili situazioni organizzative (tipologie di business e moduli di equipaggio) utilizzabili da tutte le imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dalle aziende dei servizi accessori e complementari.

Per questo si propone che sia redatto come di seguito indicato:

1) **DISCIPLINA GENERALE**

Analoga all'attuale disciplina del CCNL AF, con la definizione di tutti gli istituti e dei rinvii alle parti specifiche o alla contrattazione aziendale

2) **DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE MOBILE**

Comprende il PdM, il PdB, il personale Polifunzionale Treno, il personale di accompagnamento notte, il personale della ristorazione a bordo, il personale addetto alla pulizia a bordo, il personale navigante.

Nella premessa dovranno essere specificate:

- le definizioni delle tipologie di personale interessato
- le attività che compongono il "tempo di lavoro"
- la definizione di base operativa
- i diversi moduli di equipaggio interessati dalle diverse discipline dell'orario
- le diverse tipologie di servizio (AV, M/L, REG, MERCI, NOTTE, RISTORAZIONE, PULIZIA, NAVIGAZIONE) interessate

Per ognuna delle TIPOLOGIE DI SERVIZIO individuate dovrà essere prevista una "SEZIONE SPECIFICA" nella quale, sulla base dei rinvii definiti nella Disciplina Generale, dovranno eventualmente essere meglio precisate le regolamentazioni dei vari istituti.

In questa Disciplina speciale va anche definita la PROCEDURA NEGOZIALE PER LA COMPILAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO (per PdM e PdB) e gli eventuali rinvii della stessa alla contrattazione aziendale.

CONTRATTO AZIENDALE FS

E' il testo nel quale dovranno contestualmente essere definiti tutti i rinvii stabiliti dalla Disciplina Generale e dalla Disciplina Speciale per il personale mobile contenute nel CCNL.

Per tutte le fasi di negoziazione previste dovrà indicare tempi certi in coerenza con quanto definito nel CCNL Mobilità (max 20 gg.) e, con l'obiettivo di valorizzare la contrattazione per "fare", devono essere previste delle esigibilità certe per l'azienda in caso di mancato accordo.

NUOVO CCNL AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile

ISTITUTI	MODULO EQUIPAGGIO	ALTA VELOCITA'			Per FS
		P.d.M.	P.d.B.	P.d.M.	
nome	Condotta				
tipologia					
ORARIO SETTIMANALE	Durata	38 ore, come media in 4mesi			
	Limite massimo settimanale	44 ore, elevabile a 46 ore in procedura turni			
TEMPI ACCESSORI	per tutti	Tempi accessori e complementari quantificati e specificati a livello aziendale ed oggetto di informativa alle OO.SS. in caso di variazione.			al momento dell'entrata in vigore conferma di quelli vigenti e della sola informativa alle OO.SS. in caso di successiva variazione
		Perimetro entro il quale il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, con un raggio di 30 Km. ferroviari dall'impianto principale cui è assegnato il personale.			
BASE OPERATIVA	Ambito per tutti	Spostamenti del personale in arrivo in località diversa da quello di partenza, nell'ambito della base operativa, garantiti dall'azienda			
	Flessibilità per tutti	A livello aziendale, possibilità di estendere il raggio della base operativa. Se viene concordato un raggio > 30 Km, la prestazione massima giornaliera viene ridotta fino ad un massimo di 15 minuti			Sia per AV che per MLP conferma del raggio di 30 km
LAVORO GIORNALIERO DIURNO	Durata max	Agente solo Macch + 1CT + nCST	max 10 ore, per servizi A/R nella fascia oraria 5.00-1.00		
		Doppio agente Servizi con RFR	max 10 ore, per servizi A/R nella fascia oraria 5.00-1.00		
	Flessibilità per tutti	In procedura turni, durata max 10 ore per servizi A/R nella fascia oraria 4.00-1.00. A livello aziendale, durata max 11 ore per servizi A/R per max 5 servizi nel mese			In caso di mancato accordo esigibilità certa per max 2 servizi nel mese Nell'accordo aziendale esigibilità certa dei 5 servizi per mese

NUOVO CCNL AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile

ISTITUTI nome	tipologia	MODULO EQUIPAGGIO Condotta	ALTA VELOCITA'			MLP PERCURRENZA			Per FS	
			P.d.M.	P.d.B.	P.d.M.	P.d.M.	P.d.B.			
		agli effetti economici: per tutti Agente solo		dalle ore 22.00 alle ore 6.00						
		Durata Macch + 1CT + nCST Doppio agente		max 7 ore, per servizi AVR che interessino la fascia oraria 1.00 - 5.00 max 8 ore, per servizi AVR che interessino la fascia oraria 1.00-5.00						
		N° notti (per anno)		80 per anno.						n. 300 ore per AV n. 360 ore per MLP
		N° notti (tra 2 riposi settimanali) per tutti		max 2						elevabili a 3 in procedura turni, purchè la 3° non sia consecutiva alla precedente
		N° notti (per mese)		11						max 2.
		condotta effettiva (1) Macch + 1CT + nCST Doppio agente		max 6 ore		max 6 ore				
		condotta continuativa (2) Macch + 1CT + nCST Doppio agente		nessun limite max 5 ore		nessun limite max 4 h. 30 min.		max 6 ore		
		Flessibilità per Agente solo (PdM)		A livello aziendale, max 7 ore per la condotta effettiva, per max 5 volte nel mese						Nell'accordo aziendale esigibilità certa dei 5 servizi ad AS per mese a 7 ore
LIMITE CONDOTTA GIORNALIERA										
(1) condotta effettiva: sommatoria dei periodi di condotta continuativa, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il personale di condotta non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio programmate in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione.										
(2) condotta continuativa: periodo di condotta con interruzioni inferiori a 15 minuti										
		dopo una prestazione diurna per tutti		min. 14 ore consecutive, dopo una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-1.00						
		dopo una prestazione notturna per tutti		min. 16 ore consecutive, dopo una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 1.00-5.00						
RIPOSO GIORNALIERO IN RESIDENZA										
		Durata minima		6 o 7 ore, con le attuali regole						
		Durata massima N° RFR (tra 2 riposi sett.li) N° RFR (per mese)		nessun limite						
		Assenza residenza		nessun limite						
RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA										
		Assenza residenza		max 5		max 4		max 6		max 5
max 30 ore										

NUOVO CCNL AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile

ISTITUTI		MODULO EQUIPAGGIO			ALTA VELOCITA'			ML PERCORENZA			Per FS
nome	tipologia	Condotta		P.d.M.	P.d.B.	P.d.M.	P.d.B.	P.d.B.			
RIPOSO SETTIMANALE		Durata per tutti		<p>Fermo restando che il riposo settimanale è un solo giorno per settimana, come da Accordo europeo ETF/CER del 27.1.2004, si prevedono, in programmazione, 104 periodi di 24 ore nell'anno così distribuiti:</p> <p>12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero, che comprendono il sabato e la domenica (24+24+12)</p> <p>12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero, <u>senza garanzia di inclusione del sabato o della domenica</u> (24+24+12)</p> <p>28 periodi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero (24+12)</p>							
Collocabilità		per tutti		di norma al 6° giorno , ma collocabile in programmazione tra il 4° e il 7° giorno							
PAUSE		Pausa per tutti		<p>15 min., per prestazioni che superino le 6 ore in programmazione Non si somma alla eventuale pausa per condotta continuativa</p> <p><i>E' considerata LAVORO solo per prestazioni > 8 ore.</i></p> <p>Ha una durata di 30 minuti ed assorbe la pausa di 15 min. di cui sopra</p> <p>E' riconosciuta per le prestazioni programmate interressati la fascia oraria 12.00-21.00 (1 per ogni prestazione giornaliera programmata).</p> <p>E' assorbita dagli RFR e dagli spostamenti di servizio.</p>							
LAVORO STRAORDINARIO		per tutti		<p>Conferma delle regole attuali, con il calcolo delle prestazioni (art. 23, p.to 3.2, comma 1 CCNL AF) effettuato sulle 17 settimane (o i 4 mesi) anziché su base mensile.</p> <p>Restano confermate le altre modalità di erogazione previste nell'art. 23</p>							
FERIE		Quantità annue		<p>Conferma delle quantità annue attualmente previste</p>							
Ferie obbligatorie		per tutti		<p>15 gg. continuativi di calendario, a rotazione, nel periodo 15 giugno-15 settembre</p>							
Ferie collettive ex festività		per tutti		<p>max 8 gg. annue, comprensive delle ex festività</p> <p>Generico richiamo alle 4 ex festività soppresse.</p> <p>Fruizione entro l'anno, anche disposta dall'azienda (vedi: ferie collettive)</p>							
PROCEDURA TURNI		Ambiti per tutti		Da prevedere nel CCNL ma da definire a livello aziendale							
Contenuti											

Eliminazione n. 3 gg. permessi ex art. 15 AC

- (3) A livello nazionale, con OOSS Nazionali e RSU, per DPNI e Cargo
A livello di UP (Regione), con OOSS Regionali e RSU per DPR
- (4) Solo informativa per i servizi senza flessibilità.
Contrattazione dei servizi con flessibilità.
La procedura si attiva in occasione del cambio dell'orario annuale di RFI e in ogni occasione di rielaborazione dei turni di servizio.

NUOVO CCNL AF - proposta modifiche all'ORARIO DI LAVORO

ISTITUTI		PARTE GENERALE		PER FS
		Manutenzione infrastrutture	Altro personale	
ORARIO SETTIMANALE	Durata	38 ore, come media in 4 mesi, elevabili a 6 mesi a livello aziendale		
	Limiti massimi	44 ore, elevabili fino ad un massimo di 46 ore a livello aziendale		
	Ripartizione	di norma, su 5 giorni. Per specifiche esigenze produttive, con <u>accordo a livello aziendale</u> , possibilità di ripartire l'orario settimanale su 6 giorni, nell'ambito di una <u>procedura negoziale</u> da attivarsi almeno 2 mesi prima e da <u>concludersi entro 20 gg.</u>		
	Articolazione	a) turni avvicendati nelle 24 ore (turni in 3 [^]); b) turni non cadenzati nelle 24 ore (es. personale mobile); c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in 2 [^]); d) prestazione unica giornaliera. Le <u>variazioni</u> dell'articolazione dell'orario settimanale (es. da turno in 3 [^] a turno in 2 [^] , ...) saranno oggetto di specifica procedura negoziale a livello aziendale, con durata max 20 gg., al termine della quale di adottano le articolazioni convenute o, in mancanza di un'intesa, quelle proposte dall'azienda		
ARTICOLAZIONE ORARIO GIORNALIERO	Variazione distribuzione giornaliera	<u>Con contrattazione aziendale, come stabilito dall'accordo</u> , nell'ambito di una <u>procedura negoziale</u> attivata almeno 2 mesi prima e con durata max di 20 gg. , anche per l'istituzione di <u>nuove posizioni di lavoro</u>		
	Flessibilità	In caso di mancato <u>accordo</u> , possibilità di variazione max di 2 ore rispetto a quella vigente, nel rispetto dei limiti di durata massima della prestazione giornaliera fissati dal CCNL		
LAVORO GIORNALIERO DIURNO	Durata	max 10 ore, nella fascia oraria 5.00-1.00, fatto salvo quanto stabilito per il personale mobile		
ORARIO SPEZZATO	Ammissibilità e durata	E' previsto per turni in 2 [^] e prestazioni uniche giornaliere, con intervallo non retribuito. Durata di ciascuno dei 2 periodi di lavoro: min 2 ore. Durata dell'Intervallo: min 30 minuti e max 3 ore. Il limite di 3 ore dell'intervallo può essere elevato fino a 4 ore se l'intervallo comprende interamente le fasce orarie 12.00-14.00 e/o 19.00-21.00, il personale possa usufruire del pasto aziendale e la durata del relativo nastro di impegno (prestazione+intervallo+prestazione) non ecceda le 11 ore, ovvero le 10 ore se interessante la fascia oraria 0.00-1.00.		
	Flessibilità	Le variazioni dell'orario spezzato già in atto, nei limiti minimi e massimi di durata delle prestazioni e dell'intervallo fissati dal CCNL, sono oggetto di comunicazione alle RSU 30 gg. prima e, su richiesta, oggetto di <u>specifica procedura negoziale</u> , da concludere 10 gg. prima dell'attuazione, su motivazioni organizzative e produttive.		

NUOVO CCNL AF - proposta modifiche all'ORARIO DI LAVORO

ISTITUTI		PARTE GENERALE		PER FS
		Manutenzione infrastrutture	Altro personale	
LAVORO GIORNALIERO NOTTURNO	Effetti economici	dalle ore 22.00 alle ore 6.00		- Conferma 3 ^a notte non consecutiva tra 2 RS per manutenzione infrastrutture; - addetti ai cantieri notturni e addetti ai turni in 3 ^a considerati "lavoratori notturni" ai sensi di legge
	Durata	- max 8 ore, che interessino in programmazione la fascia oraria 1.00-5.00 - per i soli turni in 3 ^a max 9 ore, se interessano la fascia oraria 1.00-5.00		
	N° notti per anno	max 80, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile		
	N° notti per settimana	max 2, elevabili a 3 a livello aziendale		
	N° notti per mese	max 10, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile		
	Flessibilità	A livello aziendale, possibilità di prevedere: - l'individuazione dei lavoratori notturni ai sensi di legge; - l'elevazione della durata max a 9 ore anche per i turni in 2 ^a con prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 0.00-5.00;		
RIPOSO GIORNALIERO	Durata	min. 11 ore consecutive in ogni periodo di 24 ore. Per i turni cadenzati (in 3 ^a o in 2 ^a) min. 8 ore consecutive, fermo restando la durata media di 11 ore nel mese		
RIPOSO SETTIMANALE	Distribuzione su 5 gg.	48 ore consecutive, a decorrere dal termine dell'ultima prestazione giornaliera e comprendenti il riposo giornaliero (conferma dell'attuale)		
	Distribuzione su 6 gg.	35 ore consecutive, a decorrere dal termine dell'ultima prestazione giornaliera e comprendenti un'intera giornata solare e il riposo giornaliero (conferma dell'attuale)		
	Ripresa del servizio	Non prima delle ore 5.00 qualora la prestazione giornaliera precedente il RS termini nella fascia oraria 1.00-5.00		
PAUSA	Durata	15 min. per prestazioni che superino le 6 ore continuative in programmazione. A tali fini si considerano utili: - la pausa per refezione; - ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni; - l'intervallo, nel caso di orario spezzato.		
	Flessibilità	A livello aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione della pausa per refezione in coerenza con quanto sopra definito		
LAVORO STRAORDINARIO		Conferma delle attuali regole, commisurate alla durata settimanale di 38 ore. Escluso lo straordinario per tutti i Quadri.		
FERIE	Quantità annue	Conferma delle quantità annue attualmente previste		Eliminazione 3 gg. permesso ex art. 15 AC
	Ferie garantite	15 gg. continuativi di calendario nel periodo 15 giugno-15 settembre		
	Ferie obbligatorie: collettive/individuali	max 8 gg. annue, comprensive delle ex festività		
	ex festività	Generico richiamo alle 4 ex festività soppresse. Fruizione entro l'anno, anche disposta dall'azienda (vedi: ferie collettive)		